Legittimo licenziare chi fa un altro lavoro in congedo parentale

Tutele e doveri

Lesione del vincolo fiduciario e abuso del diritto potestativo

Giampiero Falasca

Il dipendente che, durante i permessi percongedo parentale, svolge un'attività lavorativa presso terzi, invece di occuparsi del figlio minore, abusa del diritto potestativo concesso dall'ordinamento.Pertanto,illicenziamentoirrogato dal datore di lavoro cheviene a conoscenzadi questa condotta è legittimo. Conquesto principio il Tribunale di Torre Annunziata (sentenza del 17 aprile 2024), confermando la decisione presa nella fase precedente del rito sommario, adotta un approccio rigoroso su un tema poco affrontato dalla giurisprudenza, quello degli eventuali abusi dei congedi parentali.

Lavicenda riguarda un lavoratore che ha chiesto dieci giorni di congedo parentale per occuparsi di un figlio minore e di conseguenza si è assentato dal lavoro. Tuttavia i permessi non sono stati utilizzati per la cura del figlio, comeaccertatodaun'agenziainvestigativa che ha seguito il lavoratore, su incarico del datore. L'investigatore ha scoperto che il dipendente in congedo impiegava legiornate di permesso per svolgerel'attività di parcheggiatore in unavicinalocalitàbalneare.Innessuno dei giorni di permesso il bambino si trovavaneipressioall'internodel parcheggio. Venuto a conoscenza dei fatti, il datore di lavoro lo ha licenziato.

Il Tribunale ha ritenuto di convali-

dare il licenziamento partendo dalla considerazione che il congedo parentale è un diritto potestativo che consente altitolare di realizzare uno specifico interesse senza che il datore di lavoro possa opporsi; questa configurazione non esclude, tuttavia, la possibilità di verificare le modalità con cui il diritto viene esercitato, sia da parte del giudice.

In questa prospettiva, la sentenza chiarisce che una condotta contraria allabuonafede, o comunque le siva dellabuonafedealtrui, può giustificare un licenziamento, Il datore di lavoro, nel caso specifico, tramite un abuso del diritto e senza un valido motivo si èvisto privare della prestazione di la voro del dipendente, oltre a subire una lesione del rapporto fiduciario per via dell'indebita percezione di un trattamento previdenziale nonspettante. Pertanto, siverificaunabusodel congedo parentale ogni volta che il tempo non venga usato per la cura diretta del bambino ma per svolgere attività la vorativa o, in sensopiù ampio, per dedicarsi a qualunque attività che non sia in direttarelazione con questa esigenza di cura: nonconta, secondo il Tribunale, quello che fail genitore nel tempo da dedicare alfiglio, quanto-piuttosto-quello che non fa durante questo tempo.

Unapronuncia coerente con l'indirizzo della Corte di cassazione che, in precedenti decisioni (sentenza 16207/2008 e 609/2018), haaffermato che si verifica un abuso del diritto protestativo di congedo parentale nel caso in cui il diritto sia esercitato non per la cura diretta del bambino, bensì per attendere a altra attività dilavoro, sebbene que st'ultima possa poi incidere positivamente sull'organizzazione economica e sociale della famiglia.